

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 6
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	» 8
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 10
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 16
<i>In sede referente</i>	» 17
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 18
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i>	» 19
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA	
	» 20
CONVOCAZIONI	
	» 20

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Ministro Segretario di Stato, Gatto.

Disegno di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento delle Amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808).

Il Presidente comunica che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge e parere contrario allo emendamento presentato dai deputati Pochetti e Fregonese, relativo all'aumento dell'assegno dell'articolo 2.

La Commissione, pertanto, approva, senza modifica, gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge, esprime avviso contrario, perché materia estranea al disegno di legge, ad un emendamento presentato dal deputato Di Primio, relativo alla revisione dei ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo e dà mandato al relatore di stendere la relazione per la Camera.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Il Ministro Gatto, sciogliendo la riserva espressa nella precedente seduta, assicura che il Governo sta studiando il problema degli ex combattenti per quanto riguarda l'esodo.

Disegno di legge:

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea della energia atomica (CEEA) per la durata della III tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa (*Parere alla III Commissione*) (553).

Il relatore Galloni, preliminarmente, rileva che deleghe, analoghe a quella prevista dal disegno di legge in esame, furono concesse al Governo per la durata della prima e della seconda tappa del periodo transitorio, previsto dal trattato istitutivo della Comunità economica europea, e che i problemi di costituzionalità riguardano la conformità agli articoli 11 e 76 della Costituzione.

Dopo aver ricordato che, in virtù dei trattati, la CEE e la CEEA hanno potere di emanare sia regolamenti, per loro natura immediatamente efficaci nell'ambito dei paesi aderenti, sia direttive, la cui concretizzazione vincolante richiede, però, atti normativi dei paesi aderenti, sia raccomandazioni, il cui vincolo è morale ed è affidato alla volontà degli stessi paesi aderenti, si chiede se effettivamente sia necessario un atto normativo e, quindi, la delega al Governo per inserire nell'ordinamento italiano i regolamenti emanati dalla CEE e dalla CEEA in virtù dei trattati, tenuto conto che l'efficacia degli stessi regolamenti deriva dall'articolo 189 dei trattati, in relazione all'articolo 11 della Costituzione, com'è stato riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale e, ormai, dalla totalità della dottrina. Osserva che la necessità di armonizzare con essi le norme di legge interne vigenti impone atti normativi e, quindi, delega al Governo, ove il Parlamento non intenda procedere direttamente a tale armonizzazione.

Per quanto riguarda il disegno di legge, non ritiene che contrasti con l'articolo 76 della Costituzione, poiché il tempo entro cui i decreti debbono essere emanati è limitato, l'oggetto è definito con il richiamo a quello degli articoli dei trattati e i criteri direttivi sono indicati nel primo comma dell'articolo 1. Per quanto riguarda, invece, la determinatezza dei criteri direttivi, rileva che essi sono definiti in principi ormai vigenti nell'ordinamento con l'accettazione dei trattati e che ogni altra definizione assumerebbe carattere modificativo o integrativo dei trattati, il che è da considerarsi, in sede di legge, inattuabile per contrasto con l'articolo 11 della Costituzione.

Conclude, proponendo che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge.

Intervengono nella discussione i deputati Riccio, il quale concorda con il relatore, rilevando come, in realtà, si tratti di una delega atipica per la particolarità dell'oggetto; Bressani, il quale esprime perplessità sulla formulazione del secondo comma dell'articolo 3, che sembrerebbe condizionare l'esercizio del diritto-dovere di emanare, da parte del Governo, decreti delegati al parere della Commissione parlamentare; Spagnoli, il quale ritiene che la delega, prevista dal disegno di legge, sia incostituzionale perché, obbligando il Governo a recepire norme derivanti da altri ordinamenti, ne restringe la discrezionalità, che è implicita in ogni esercizio di delega; perché, inoltre, le materie sono generiche e investono settori di rilevanza sociale, spogliando il Parlamento dell'esercizio dei suoi poteri in settori determinati per la vita del paese, e, perché, infine, è priva di criteri e direttive, non potendosi definire tali semplici richiami ai principi insiti nei trattati; Di Primio, il quale, invece, si dichiara concorde con il relatore, sottolineando come il disegno di legge definisca in modo certo e determinato l'oggetto della delega, individuandolo in quello di norme già vigenti nell'ordinamento e preveda principi, che sono espliciti nei preamboli e impliciti negli articoli e nei regolamenti emanati per la esecuzione dei trattati stessi; Almirante, il quale, rilevato che solo investendo di incostituzionalità i trattati si possano considerare incostituzionali gli atti di esecuzione degli stessi, dichiara di condividere le conclusioni del relatore, facendo proprio, però, il dubbio sollevato dal deputato Bressani in merito all'articolo 3, secondo comma, del disegno di legge; Biondi, il quale non ritiene che esistano vizi di incostituzionalità relativi al disegno di legge.

Il relatore Galloni, infine, riassume i termini della discussione, conferma la proposta che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge, compreso il secondo comma dell'articolo 3, ritenendo che il parere previsto non debba considerarsi vincolante.

La Commissione rinvia la definizione del parere ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente CORONA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Salizzoni.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Prima di passare all'esame dei provvedimenti, il Presidente informa la Commissione di essere stato sollecitato da alcuni membri della Commissione stessa perché fossero iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna le proposte di inchiesta parlamentare sul fenomeno del banditismo in Sardegna. Fa presente di aver dato anche assicurazioni in tal senso, ma che successivamente ha accertato che presso il Senato è già iniziato l'esame di proposte di legge vertenti sulla stessa materia e si è anche proceduto da parte della Commissione competente alla nomina di un Comitato ristretto per la formulazione di un testo unificato.

Per ragioni di correttezza verso l'altro ramo del Parlamento, che ha già iniziato lo esame, e anche al fine di evitare l'incrociarsi delle rispettive deliberazioni, ha ritenuto di soprassedere in conformità al disposto dell'articolo 133 del Regolamento.

L'onorevole Lajolo, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, chiede allo stesso di voler invitare ad una delle prossime sedute il Ministro del turismo e spettacolo per informare la Commissione sugli indirizzi di politica dello spettacolo, con particolare riferimento all'attuale situazione di disagio degli enti di gestione del cinema e al teatro.

Il Presidente rassicura l'onorevole Lajolo che si farà interprete della sua richiesta.

Proposta di legge:

Consiglio regionale della Sardegna: Celebrazione dell'anniversario della Regione Sarda (Per la presa in considerazione da parte dell'Assemblea) (323).

Su proposta del relatore Miotti Carli Amalia, la Commissione delibera di proporre all'Assemblea la presa in considerazione della proposta di legge.

Proposta di legge:

Consiglio regionale della Sardegna: Istituzione della provincia di Oristano (Per la presa in considerazione da parte dell'Assemblea) (797).

Su proposta del relatore Di Giannantonio, la Commissione delibera di proporre all'Assemblea la presa in considerazione della proposta di legge.

Proposta di legge:

Curti: Norme per la dotazione di apparecchi di riproduzione di atti alla pubblica amministrazione (554).

Il relatore Merli illustra la proposta di legge e conclude affermando che non ritiene necessaria l'adozione di un provvedimento legislativo per autorizzare ciò che è già nella facoltà dell'Amministrazione.

Il deputato Caruso si associa alle conclusioni del relatore.

Il deputato Franchi esprime analoghi concetti aggiungendo che l'esecutivo potrebbe provvedere in materia mediante decreto.

Della stessa opinione si dichiara il deputato Mattarelli.

Il Sottosegretario Salizzoni afferma che non vi è bisogno di provvedimento legislativo poiché la materia rientra nelle normali facoltà dell'amministrazione per l'esercizio dei suoi compiti istituzionali.

Il deputato Curti dopo aver ricordato i precedenti della sua proposta di legge (per l'analoga proposta n. 4843 nella passata legislatura la Commissione richiese il trasferimento in legislativa), motiva le ragioni della sua iniziativa che, collegandosi alla recente legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme, è intesa ad attrezzare modernamente gli uffici statali (il proponente si riferisce in particolare alla situazione di quelli del catasto e delle cancellerie giudiziarie), a tutto vantaggio della celerità e della riduzione dei costi dei servizi stessi.

Infine, su proposta del deputato Di Giannantonio, la Commissione rinvia ad una prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Proposta di legge:

Di Giannantonio e Simonacci: Soppressione dell'articolo 72 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (512).

Il deputato Mattarelli propone di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Si dichiara contrario al provvedimento e alla richiesta di trasferimento in sede legislativa il deputato Franchi il quale sottolinea che la norma che si vuole sopprimere garantisce la tutela del diritto di autore.

D'altra parte alla soppressione pura e semplice dell'articolo 72 del testo unico dovrebbe far seguito una qualche altra forma di tutela di quel diritto.

Il deputato Lattanzi, al quale si associano deputati di parte comunista, si dichiara favorevole alla richiesta di trasferimento e pone in evidenza motivi di costituzionalità e di opportunità in favore dell'approvazione del provvedimento.

Il deputato Di Giannantonio osserva che la proposta non intende in nessun modo ledere il diritto di autore, ma togliere il carattere ricattatorio alla contrattazione imposta dalla SIAE.

Su proposta del rappresentante del Governo la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di legge:

Laforgia ed altri: *Disciplina del riposo domenicale e settimanale per gli esercenti attività di vendita in forma ambulante (240).*

Dopo breve illustrazione del provvedimento, il relatore Felici propone di richiedere il trasferimento in sede legislativa riservandosi in quella sede una più ampia e documentata relazione.

Il deputato Caruso si dichiara contro la proposta del relatore. La sua parte è contraria al provvedimento per varie ragioni. Il divieto di commercio ambulante nella giornata domenicale sembra dettato più che a stabilire il riposo settimanale (che potrebbe cadere anche in altro giorno), a difesa degli interessi degli esercenti delle attività commerciali a posto fisso.

Il provvedimento inoltre non tiene conto che la materia è strettamente connessa allo svolgimento delle ferie e mercati il cui calendario è fissato dai consigli comunali. Per secolari tradizioni certi mercati e fiere avvengono in molti luoghi proprio di domenica. D'altra parte la Costituzione, in virtù proprio della varietà regionale, affida siffatta materia alla regolamentazione delle regioni.

Anche il deputato Alfano si dichiara contrario al provvedimento a suo parere inteso più a distruggere il commercio ambulante, che a garantire il riposo settimanale della categoria, la quale già opera, specie nell'Italia meridionale, in misere condizioni economiche.

Il Sottosegretario Salizzoni informa la Commissione che è in corso di elaborazione presso il Ministero dell'industria e commercio un provvedimento organico sul riposo settimanale dei commercianti sia a posto fisso sia ambulanti. Per tale ragione non può non esprimere perplessità sulla regolamentazione parziale prevista nella proposta di legge.

Su proposta del relatore, in attesa dei pareri delle competenti Commissioni, il seguito dell'esame della proposta di legge è, infine, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente ALESSI.* — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia, Gava ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Dell'Andro.

Su proposta del Presidente, la Commissione procede nella inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare prima il disegno di legge n. 807 e la proposta di legge n. 409.

Disegno di legge:

Disposizioni sul servizio di copia degli atti giudiziari (807).

La Commissione, a seguito della favorevole relazione del relatore Padula ed interventi dei deputati Pellegrino e Morvidi, nonché del Sottosegretario di Stato Dell'Andro, approva senza modificazioni l'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

« Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1196, è prorogato al 31 dicembre 1970 ».

La Commissione, quindi, approva il seguente ordine del giorno proposto dal deputato Padula, con una integrazione a firma dei deputati Pellegrino, Guidi, Morvidi, Tuccari e Benedetti, accolto come raccomandazione dal Governo:

« La Commissione giustizia della Camera, mentre approva, il disegno di legge n. 807, riguardante la proroga del termine previsto dalla legge 29 dicembre 1966, n. 1196,

invita il Governo

a prevedere una nuova ed organica regolamentazione della materia, raccomandando la salvaguardia delle aspettative maturate dei dattilografi fuori ruolo e la copertura delle ulteriori spese con mezzi di bilancio, sganciando la remunerazione del personale dai

proventi di cancelleria; di approntare al più presto i mezzi finanziari per provvedere alla fornitura di apparecchi di riproduzione meccanico-fotografica agli uffici giudiziari ».

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge n. 807 viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Bartole: Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente l'ordinamento della professione di biologo (409).

Il deputato Micheli Pietro riferisce favorevolmente sul disegno di legge e propone di aggiungere all'articolo unico il seguente secondo comma:

« Il termine, per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo, previsto dal detto articolo è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Intervengono nella discussione i deputati Pennacchini e Cacciatore, nonché il Sottosegretario di Stato Dell'Andro che, a nome del Governo, propone un emendamento modificativo formale all'articolo unico.

Il deputato Pellegrino, a nome anche dei deputati Guidi, Morvidi, Tuccari e Benedetti, presenta un emendamento analogo a quello del Governo.

La Commissione procede, successivamente, alla votazione dell'emendamento governativo — che assorbe l'emendamento Pellegrino ed altri — e dell'emendamento proposto dal relatore Micheli Pietro, che vengono approvati.

Pertanto l'articolo unico risulta così formulato:

« Nell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole " medicina, chimica e farmacia e agraria " sono sostituite con le parole " medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonché agraria ".

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge 409 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Modifica della tabella A annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570, recante disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (932).

Il relatore Pennacchini riferisce favorevolmente sul disegno di legge che ha lo scopo

di meglio disciplinare la posizione dei magistrati che sono addetti in soprannumero alla suprema corte di cassazione con funzioni di presidente di sezione, per cui viene aumentato di venti posti il numero dei presidenti di sezione ed equiparati, riducendo correlativamente a cinque il numero dei posti di fuori ruolo.

Intervengono nella discussione i deputati Pellegrino, Guidi, il Sottosegretario di Stato Dell'Andro.

La Commissione approva con la astensione del gruppo comunista senza modifiche i singoli articoli del disegno di legge e la tabella allegata.

In fine di seduta il disegno di legge n. 932, viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno e proposte di legge:

Modificazione dell'articolo 389 del codice di procedura penale (Approvato dal Senato) (980);

Bosco ed altri: Modifiche al testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale (820);

Foschini: Modifiche al codice di procedura penale con riguardo all'istruzione sommaria (824).

Il relatore Vassalli riferisce sul disegno e sulle proposte di legge, ponendo in evidenza che — a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 117, del 30 novembre 1968, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 389 del codice di procedura penale, in merito alla istruzione sommaria — tanto il Governo quanto l'iniziativa parlamentare hanno ritenuto di dover presentare all'attenzione del Parlamento degli specifici provvedimenti.

Il disegno di legge e le proposte di legge hanno interpretata la necessità di colmare il *vacuum legis*, però ciascun provvedimento ha delle caratteristiche proprie che lo differenziano dagli altri.

In merito al momento in cui deve avvenire il controllo giurisdizionale dell'attività del pubblico ministero, il relatore osserva che per la proposta di iniziativa dei deputati Bosco ed altri e per il disegno governativo, questo si realizza sin dall'inizio dell'attività del pubblico ministero mentre, pur non essendoci una esplicita indicazione, è da ritenersi che la proposta Foschini, possa allinearsi in questo schema. Fa notare che per la proposta Bosco il controllo sull'attività del pubblico ministero avviene prima ancora che il pubblico ministero stesso inizi l'istruzione sommaria, essendo obbligo del procuratore della Repubblica di chiedere autorizzazione preventiva al

giudice istruttore. Per il disegno di legge governativo il controllo avviene ad iniziativa dell'imputato o del difensore entro cinque giorni dal momento in cui ha avuto notizia della procedura a carico, mentre per la proposta Foschini qualsiasi parte interessata al procedimento, perciò anche la parte offesa o il responsabile civile, può chiedere al pubblico ministero, in qualsiasi momento dell'istruzione sommaria di passare a quella formale.

In merito all'iniziativa di questo controllo osserva che per la proposta Bosco si statuisce uno specifico dovere per il pubblico ministero di chiedere la preventiva autorizzazione al giudice istruttore per procedere con la istruzione sommaria; per il disegno di legge si ha un diritto dell'imputato; per la proposta Foschini l'iniziativa del controllo diventa oggetto di un diritto riconosciuto ad ogni parte processuale privata.

In relazione alla forma del controllo nel disegno di legge è contemplata l'istanza dell'imputato; nella proposta Foschini è prevista l'istanza di qualsiasi delle parti private processuali o del difensore; in quella del deputato Bosco si tratta di un atto interno di ufficio che intercorre tra pubblico ministero ed il giudice istruttore.

In merito ai termini della richiesta del controllo la proposta Foschini appare più ampia, in quanto l'istanza delle parti private o del difensore può essere proposta sino alla chiusura dell'istruzione sommaria; nella proposta Bosco più che un termine si ha una condizione di procedibilità; nel disegno di legge il termine, che sembra essere posto a pena di decadenza, è di cinque giorni dalla notifica di un ordine o di ogni altro atto da cui l'imputato rilevi la notizia certa di un procedimento a carico e nel termine dei cinque giorni — per il procuratore della Repubblica di decidere sull'istanza — dal momento della sua presentazione.

Avviandosi alla conclusione del proprio intervento sottolinea la importanza che assume, proprio in relazione a questo disegno di legge, la proposta di legge di iniziativa del deputato Alessi in merito all'avviso di procedimento.

Esprime il parere che, quale sarà il testo approvato dalla Commissione, questo servirà a sbloccare una situazione contingente con la previsione della necessità per il Parlamento di adottare ulteriori provvedimenti per il perfezionamento dell'istituto.

Il Presidente dà, quindi, notizia del seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1

del disegno di legge presentato dai deputati Granzotto e Cacciatore:

« Il testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Articolo 389. — (Casi in cui si procede in istruzione sommaria). Per i reati di competenza della corte di assise e del tribunale, il procuratore della Repubblica, compiute le indagini preliminari necessarie per la formulazione dell'imputazione, se ritiene manifestamente infondata la denuncia o la querela o l'istanza, chiede al giudice istruttore l'archiviazione degli atti.

Quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato, mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza e negli altri casi in cui non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria, il procuratore della Repubblica richiede al giudice istruttore l'immediato giudizio.

In tutti gli altri casi richiede sollecitamente al giudice istruttore l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato e alla persona offesa dal reato medesimo.

Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto ».

Prende, quindi, la parola il Ministro Gava, il quale sottolinea l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge al fine di superare alcune situazioni che hanno, attualmente, determinata una stagnazione in alcuni settori dell'amministrazione della giustizia.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12,30.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Sarti.

Il Presidente Tremelloni dà conto di un documento da lui elaborato, sulla base di indicazioni e di orientamenti emersi in precedenti dibattiti in seno alla Commissione bilancio, per introdurre una indagine consoci-

tiva sui temi della contabilità pubblica in rapporto alla pubblica spesa.

Dopo interventi dei deputati Raucci, Donat-Cattin, Cottone, Tarabini e Ferri Giancarlo, la Commissione delibera di rinviare alla seduta di mercoledì 12 marzo l'ulteriore esame del documento per un conveniente approfondimento dei temi oggetto della indagine e per una adeguata individuazione del quadro entro cui l'indagine stessa dovrà essere condotta.

Proposta di legge:

Consiglio regionale della Sardegna: Facilitazioni di viaggio per gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna (Parere alla X Commissione) (320).

Dopo che il relatore Fabbri ha ricordato le conclusioni cui era pervenuto il Comitato pareri nel corso di un precedente esame dedicato alla proposta di legge, il Sottosegretario Sarti riferisce che il Governo, nel brevissimo lasso di tempo intercorso dal precedente esame del provvedimento, non è stato in grado di valutare la congruità della indicazione di copertura, a fronte della maggiore spesa dalla iniziativa legislativa implicata, precedentemente prospettata dal deputato Gastone. Informa, quindi, la Commissione che è già stato diramato per il concerto delle competenti Amministrazioni interessate uno schema di disegno di legge per disciplinare, in via generale e permanente, la materia delle facilitazioni di viaggio relative a tutte le consultazioni elettorali amministrative e politiche. Prega, pertanto, la Commissione di consentire un breve rinvio dell'ulteriore esame della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, anche al fine di considerare la stessa congiuntamente al preannunciato disegno di legge vertente su identica materia.

Intervengono nella discussione i deputati Ferri Giancarlo, Marras, Cardia, Sanna, Isgrò, Donat-Cattin, Delfino e Carta, i quali tutti invitano il Governo a definire il proprio atteggiamento in ordine al provvedimento in esame con la sollecitudine richiesta dalla imminente consultazione elettorale sarda e a riferirne alla prima riunione della Commissione bilancio. Per parte sua, il deputato Tarabini manifesta qualche perplessità sulla opportunità di addossare a carico del bilancio dello Stato spese relative a consultazioni elettorali regionali.

Il relatore Fabbri, replicando brevemente agli intervenuti nel dibattito, pur riconoscen-

do l'assoluta esigenza di definire al più presto il parere sulla proposta di legge in esame, dichiara che la Commissione potrebbe aderire alla richiesta di rinvio avanzata dal Governo, purché questa risulti contenuta entro un breve periodo di tempo.

Successivamente, la Commissione delibera di rinviare alla seduta di mercoledì 26 marzo l'ulteriore esame della proposta di legge, impegnando, al tempo stesso, il Governo a provvedere con la massima sollecitudine alla presentazione della preannunciata iniziativa legislativa per una organica disciplina della materia delle facilitazioni di viaggio per le consultazioni elettorali ovvero a reperire idonea e adeguata indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata dalla proposta di legge in esame.

Proposta di legge:

Consiglio regionale della Sardegna: Norme integrative della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente il piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Per la presa in considerazione da parte dell'Assemblea) (322).

Su proposta del relatore Isgrò, la Commissione delibera di proporre all'Assemblea la presa in considerazione della proposta di legge.

Disegno di legge:

Sistemazione in bilancio dell'onere per tutte le competenze spettanti al personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria (Parere della XII e XIII Commissione) (593).

Dopo breve illustrazione del relatore Fabbri, il quale precisa come l'iniziativa legislativa sia intesa ad operare una semplice sistemazione contabile all'interno del bilancio dello Stato, la Commissione approva, senza modificazioni, gli articoli del disegno di legge, dando mandato al relatore stesso di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Il presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Disegno di legge:

Regolamento degli impegni finanziari derivanti al Governo italiano dall'acquisto di navi tipo Liberty dal Governo degli Stati Uniti d'America (Parere della III e IV Commissione) (334).

Il Relatore Fabbri illustra il disegno di legge, richiamando le questioni emerse e i

quesiti rivolti al Governo sul medesimo provvedimento nel corso delle precedenti legislature, al fine di appurare se lo Stato si sia procurato le necessarie garanzie ipotecarie sulle navi per il pagamento delle quali impegna la propria garanzia nei confronti del Governo degli Stati Uniti.

Dopo che il Sottosegretario Sarti ha dichiarato di non disporre, al momento, dei dati e dei chiarimenti richiesti, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'ulteriore esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

Proposte di legge:

Durand de la Penne: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (339);

Palmitessa: Modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (850).

La Commissione prosegue nell'esame delle proposte di legge. Il Relatore Fornale, sciogliendo la riserva formulata nella seduta precedente, esprime parere favorevole per l'approvazione di entrambi i progetti.

Intervengono nella discussione i deputati: Caiati, il quale concorda con le conclusioni del Relatore e lamenta l'atteggiamento che assume il Ministero del tesoro quando si tratta di risolvere i problemi delle Forze armate con il trattenimento di personale non di ruolo, mentre largheggia nei confronti dei cottimisti, fatturisti e contrattisti delle Amministrazioni civili; De Meo, il quale si associa al parere espresso dal Relatore e ricorda che la Commissione difesa, alla fine della IV legislatura, fu unanime nel riconoscere fondata l'esigenza che è alla base della proposta di legge Durand de la Penne; De Stasio, il quale pone in evidenza che molti degli ufficiali di complemento sono degli ottimi istruttori, il cui collocamento a riposo danneggerebbe i

programmi di addestramento delle Forze armate; Buffone, il quale propone che le proposte di legge vengano richieste in sede legislativa e che il Ministero della difesa prepari una documentazione, anche statistica, per una matura deliberazione sulla materia; Vecchiarelli, il quale si dichiara favorevole alla approvazione delle proposte di legge.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dopo aver precisato che le proposte di legge, pur vertendo su identica materia hanno due oggetti profondamente diversi, esprime parere favorevole per l'approvazione della proposta di legge Durand de la Penne e riserve di ordine funzionale nei confronti della proposta di legge Palmitessa. Il rappresentante del Governo, mentre presenta alcuni emendamenti alla proposta di legge Durand de la Penne, dichiara di non opporsi alla richiesta di trasferimento dei provvedimenti alla sede legislativa, riservandosi, tuttavia, di esprimere un parere definitivo sul testo che verrà concordato in quella sede.

Il deputato Buffone esprime il voto, condiviso dalla Commissione unanime, perché il Governo, ai sensi dell'articolo 50, provveda al mantenimento in servizio degli ufficiali di complemento trattenuti, nelle more della discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Successivamente la Commissione delibera all'unanimità di chiedere il trasferimento delle proposte di legge alla sede legislativa.

Il Presidente dà incarico ad un comitato ristretto composto dal Relatore Fornale e dai deputati Caiati, Durand de la Penne, Fasoli e Palmitessa di preparare un testo unificato delle proposte di legge, prendendo opportuni contatti con il Governo.

Proposte di legge:

Lucifredi: Promozione al grado superiore degli ufficiali e dei sottufficiali combattenti della guerra 1915-18 (588);

Milia: Conferimento di una promozione al grado superiore agli ufficiali di complemento, combattenti della guerra 1915-18 (682).

La Commissione prosegue nella discussione della proposta di legge del deputato Lucifredi, alla quale è stata abbinata la proposta di legge Milia, vertente su identica materia.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi illustra le deroghe che i provvedimenti introdurrebbero rispetto alla legislazione vigente, ma dichiara che il Governo, apprezzando gli alti moventi spirituali che hanno spinto il deputato Lucifredi e poi il

deputato Milia a presentare i rispettivi progetti di legge, si rimette al parere della Commissione.

Il Relatore De Meo prende atto con viva soddisfazione delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e propone che la Commissione richieda il trasferimento dei provvedimenti alla sede legislativa.

La Commissione delibera all'unanimità in tal senso.

Proposte di legge:

Giomo: Avanzamento dei tenenti colonnelli anziani del ruolo speciale unico (93);

Covelli: Modifica alle leggi 16 novembre 1962, n. 1661, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, per quanto riguarda l'avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (271);

Cassandro: Avanzamento per anzianità dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico (RSU) (548).

Il Relatore Buffone illustra le proposte di legge per le quali conclude in senso negativo per le gravi sperequazioni che introdurrebbero e l'aumento indiscriminato delle promozioni.

Intervengono nella discussione il deputato D'Ippolito, il quale concorda con il parere espresso dal Relatore ed il Sottosegretario di Stato per la difesa, che si associa alle conclusioni del Relatore.

Successivamente la Commissione, su proposta del Presidente, delibera di dar mandato al Relatore di stendere una relazione contraria per l'Assemblea.

Proposte di legge:

Covelli: Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, concernente l'aumento degli assegni alle medaglie d'oro al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia (97);

Durand de la Penne: Rivalutazione degli assegni annessi alle ricompense al valor militare (106);

Scarascia Mugnozza e De Meo: Rivalutazione degli assegni annessi alle ricompense al valor militare (415);

Boldrini ed altri: Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, per l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia (*Urgenza*) (450);

Michellini ed altri: Aumento degli assegni ai decorati al valor militare (500).

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, presenta un nuovo testo unificato delle proposte di legge, in base al quale

l'assegno straordinario a vita per i decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valore militare è portato rispettivamente a lire 80.000, 30.000 e 20.000 annue.

Ai decorati dell'Ordine militare d'Italia è concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue: Cavaliere 150.000; Ufficiale 180.000; Commendatore 200.000; Grande Ufficiale 250.000; Cavaliere di Gran Croce 300.000. Questa pensione straordinaria sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno connesso con la decorazione, previsto dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212. Il nuovo testo proposto dal Governo prevede anche che l'assegno straordinario e la pensione straordinaria sono estesi, nella misura ridotta del 50 per cento ed alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione. Gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie hanno effetto dal 1° gennaio 1969. Il nuovo testo prevede anche che l'assegno straordinario per i decorati di medaglia d'oro al valor militare e quello in favore dei loro congiunti spettano anche se la decorazione sia stata conferita per fatto compiuto in tempo di pace.

Il deputato Scarascia Mugnozza, mentre si dichiara assai soddisfatto del notevole sforzo compiuto dal Governo nel reperire 2 miliardi e 600 milioni di lire per la copertura della spesa, esprime parere contrario alla innovazione che introduce la riduzione al 50 per cento dell'assegno straordinario o della pensione straordinaria in caso di reversibilità, in quanto se ciò è stato ammissibile nel caso degli assegni previsti per le medaglie d'oro, perché rivalutati 17 volte, non sarebbe equo per gli assegni delle altre medaglie al valore rivalutati 4 volte soltanto ed addirittura sarebbe iniquo nei confronti della pensione straordinaria dell'Ordine militare d'Italia rivalutata in misura minima.

Il Relatore Fornale propone che la Commissione approvi in linea di massima il nuovo testo proposto dal Governo ad eccezione dell'articolo 3 (riduzione del 50 per cento in caso di reversibilità), in quanto la somma stanziata permetterebbe, per accurati calcoli effettuati dall'Istituto del Nastro Azzurro, il mantenimento della misura piena al cento per cento, come nel passato.

La Commissione approva la proposta del Relatore e delibera di inviare il nuovo testo per il definitivo parere sulle conseguenze finanziarie alla V Commissione bilancio.

La Commissione approva la proposta del Relatore e delibera di inviare il nuovo testo per il definitivo parere sulle conseguenze finanziarie alla V Commissione bilancio.

Proposta di legge:

Covelli: Modifica dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate (208).

Il Relatore Buffone illustra la proposta di legge e conclude negativamente, per essa, in quanto il progetto richiama un provvedimento che adottato soltanto perché riguardava i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati e trattenuti durante la guerra 1940-45 in circostanze eccezionali.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, concorda con le conclusioni negative del Relatore.

Su proposta del Presidente la Commissione dà mandato al Relatore di stendere la relazione contraria per l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SCAGLIA.* — Interviene il Ministro della pubblica istruzione, Sullo e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Biasini.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media (1046).

La Commissione, approvati i primi due articoli del disegno di legge di conversione nella seduta del 26 febbraio, esamina l'articolo 3 concernente le condizioni di ammissione all'esame di Stato per i candidati privatisti e per i candidati di scuole statali, paragonate o legalmente riconosciute, frequentanti l'ultima classe, che intendano avvalersi, in quanto ne siano titolari, della facoltà di essere ammessi all'esame di maturità.

Intervengono nella discussione i deputati: Raicich, il quale illustra un emendamento.

inteso a sopprimere l'articolo, emendamento che risulta, a suo avviso, strettamente connesso con un emendamento presentato al successivo articolo 5, inteso a disporre che l'esame di maturità consiste in un colloquio pubblico sostenuto dal candidato su quattro diversi argomenti, nonché a prevedere tutte le possibili operazioni d'esame; Bronzuto e Scionti, i quali, concordando col deputato Raicich, ravvisano l'esigenza di esaminare gli emendamenti presentati all'articolo 3 contestualmente a quelli presentati all'articolo 5; Romanato, il quale, dopo aver considerato pleonastico il primo comma dell'articolo 3 (perché la norma prevista per le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si rifà a quanto in materia stabilisce la legislazione vigente), ravvisa l'opportunità che tutti i candidati possano essere ammessi all'esame di maturità con un giudizio motivato consentendo, se del caso, alla commissione di sottoporre i candidati a prove integrative; Magri, il quale illustra un emendamento inteso ad alleggerire la posizione dei candidati privatisti; Levi Arian Giorgina, la quale chiede delucidazioni in ordine sia al periodo in cui dovranno essere sostenuti gli esami supplementari per i candidati privatisti, sia alla possibilità che gli esami possano essere sostenuti dinanzi a docenti diversi da quelli che compongono le Commissioni esaminatrici, nonché in ordine all'opportunità di adottare una norma che tenga conto della posizione dei candidati privatisti al di sotto dei 23 anni di età; Giomo, il quale essendo dell'avviso che quanto stabilisce il secondo comma dell'articolo 3 appare incostituzionale, perché non garantisce l'uguaglianza di trattamento per tutti coloro che intendono sostenere l'esame di Stato, ne propone la soppressione o, in subordine, qualora la Commissione deliberasse per il mantenimento del testo, esprime formale proposta di richiedere il parere della I Commissione (Affari costituzionali).

Successivamente, dopo ulteriori interventi dei deputati: Scionti, Bronzuto, Magri, Levi Arian Giorgina, D'Antonio, Romanato, Caiazza, Moro Dino, Giomo, Cattaneo Petri, Giannina, Canestri, e Moro Aldo, del relatore Racchetti, nonché del Ministro Sullo (il quale dichiara di aderire ad alcune tesi emerse nel corso del dibattito in ordine al problema concernente i privatisti e all'opportunità di rivedere, se del caso, le posizioni assunte in merito dalle varie parti, al fine di collocare, in sede di coordinamento, la norma che sarà formulata), non risulta accolto un emendamento soppressivo dell'articolo 3, presen-

tato dai deputati Raicich e Scionti, mentre, invece, risulta approvato l'articolo 3, con l'accoglimento di un emendamento formale, presentato al primo comma dai deputati Romanato, Berté, Reale Giuseppe, Cattaneo Petrini Giannina, e di un emendamento, sostitutivo dell'articolo, dal secondo comma fino al termine dello stesso, presentato dai deputati Racchetti, Moro Dino, Compagna e Magri (ulteriormente emendato dai deputati Magri, Bronzuto, Romanato e Giomo), inteso a prevedere che le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si svolgano secondo le norme vigenti e che i candidati non considerati dal primo comma dell'articolo 2, per le materie per le quali, a norma del decreto in discussione non è prevista una regolare prova d'esame, saranno sottoposti dalla stessa commissione esaminatrice a prove orali integrative, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto, secondo norme di orientamento da emanarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Senza discussione e in accoglimento di due emendamenti concorrenti presentati, rispettivamente, dai deputati Moro Dino, Magri, Compagna e Racchetti, nonché dai deputati Raicich e Scionti, risulta soppresso l'articolo 4, concernente le riunioni di studio. Risulta, invece, precluso, a seguito della soppressione dell'articolo stesso, un emendamento interamente sostitutivo presentato dal deputato Mattalia, inteso a prevedere che lo scrutinio finale delle classi, che si concludono con lo esame di maturità, avrà luogo in uno dei giorni immediatamente precedenti l'inizio dell'esame, mentre nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni e lo scrutinio finale i capi di istituto, con la collaborazione degli insegnanti di classe, organizzeranno riunioni di studio, per conseguire la miglior possibile messa a punto della preparazione dei candidati all'esame, integrate con le attività didattiche necessarie ad accertare la preparazione dei candidati nelle varie materie, tenendo, altresì, presente che le riunioni di studio e le attività didattiche integrative hanno valore e titolo di regolare lavoro scolastico.

Un ampio dibattito ha, quindi, luogo sull'articolo 5, concernente le prove di esame. Prima di affrontare l'esame degli emendamenti presentati all'articolo stesso, il Ministro Sullo tiene a precisare le finalità del decreto e l'opportunità di non modificare sostanzialmente il testo predisposto, inteso ad alleggerire in parte gli esami di Stato e al contempo a non appesantire le disposizioni

organizzative concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici.

Interloquiscono, quindi, i deputati: Raicich, il quale ribadendo l'opportunità di superare il problema del nozionismo in senso qualitativo piuttosto che quantitativo, nozionismo, spesso dovuto alla artificiosità della composizione delle commissioni giudicatrici, preannuncia la presentazione di un emendamento inteso a prevedere un colloquio pubblico sostenuto dal candidato su quattro argomenti da lui scelti preliminarmente; Giomo, il quale dichiara di concordare con la formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge; Moro Dino, il quale, preannunciando la presentazione di un apposito emendamento, ravvede l'opportunità di indicare una prova scritta di italiano di un tema scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e di una seconda prova scritta, scelta sempre dal candidato, tra le prove previste per ogni tipo di scuola dalle leggi vigenti.

Mentre il deputato D'Antonio esprime alcune perplessità sul disposto dell'articolo 5 (a suo avviso la seconda prova scritta deve essere scelta dal candidato), il deputato Berté esprime l'opinione che occorre trovare una via mediana tra le diverse tesi, rivedendo la tabella A, annessa al provvedimento e, riducendo, se nel caso, le prove scritte in essa previste.

Successivamente, il Ministro Sullo esprime il timore che eventuali innovazioni apportate al testo possano produrre una svalutazione dell'esame e dei programmi di studio, creando al tempo stesso una dannosa differenziazione tra i docenti, in corrispondenza delle materie da essi insegnate.

Mentre da un lato il deputato Loperfido osserva che, nonostante le riforme che si vogliono introdurre non si raggiungerebbe, una valutazione adeguata della maturità del candidato, e dall'altro il deputato Giannantoni ravvede una palese contraddizione tra il mantenimento della strutturazione dei programmi dell'anno scolastico e la logica dell'esame previsto, consentono con il Ministro i deputati Rausa e Caiazza, il quale ultimo ravvisa, semmai l'opportunità di stabilire valore di prova di abilitazione professionale per la seconda prova scritta.

Intervengono nel dibattito, ulteriormente, i deputati: Meucci, il quale è dell'avviso che appare difficile operare certe scelte in alcuni settori dove molte materie non sono caratterizzanti; Magri, il quale, concordando con l'opportunità che il candidato possa operare una scelta tra quattro materie, è dell'avviso

che la seconda prova scritta deve essere indicata dal Ministero, quando la tabella allegata prevede due sole prove, mentre sarà scelta dal candidato, tra le due indicate dal Ministero, quando l'allegata tabella prevede più di due prove; Reale Giuseppe, il quale consente con il deputato Magri; Raicich, il quale chiede delucidazioni sulla trattazione in italiano di un tema, come prevede un emendamento Compagna ed altri proposto sull'argomento; Giudiceandrea, il quale chiede chiarimenti sulla non inclusione delle prove di laboratorio tra quelle previste per gli istituti tecnici; Romanato, il quale anticipa alcune osservazioni sull'ultimo comma dell'articolo 6; Moro Aldo, il quale fa presente l'opportunità di adottare una formulazione dell'articolo in esame che consenta una rotazione naturale delle materie; Loperfido, il quale ravvisa il pericolo che non si pervenga all'effettivo accertamento della maturità del candidato; Bronzuto, il quale è dell'avviso che non si voglia effettivamente innovare nel sistema vigente; Giomo, il quale dichiara di non concordare con la soluzione proposta dal deputato Magri e anticipa il suo voto favorevole all'articolo 5 del disegno di legge; infine interviene il Ministro Sullo, il quale fornisce le delucidazioni richieste in ordine al tema in italiano e alla scelta delle materie scritte e orali, nonché dichiara di concordare con la soluzione proposta dal deputato Magri in ordine alla scelta della seconda prova scritta.

Dopo ulteriori interventi dei deputati: Mitterdorfer e Caiazza, del relatore Racchetti, nonché del Ministro Sullo, risulta approvato l'articolo 5, in accoglimento di un emendamento Compagna, Racchetti, Moro Dino e Magri (ulteriormente emendato dal deputato Magri e con l'astensione dei deputati Moro Dino, Abbiati e D'Antonio, per la parte che concerne la seconda prova d'esame), inteso a prevedere che la prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche, nonché a stabilire che la seconda prova scritta, che per lo istituto tecnico e per il liceo artistico può essere grafica o scritto-grafica, sarà indicata dal Ministero entro il 10 maggio quando la tabella allegata prevede due sole prove; mentre sarà scelta dal candidato tra le due indicate dal Ministero, entro il 10 maggio, quando l'allegata tabella prevede più di due prove. Risultano, altresì, accolti: un emendamento aggiuntivo, proposto dal Governo al

quarto comma, inteso a prevedere che, per il liceo artistico, la seconda prova è grafica e verte sulle materie indicate nell'allegata tabella A; due emendamenti presentati dai deputati Mitterdorfer e Moro Dino, il primo inteso a prevedere, al quinto comma dell'articolo, che nelle zone dove esistono scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, le prove saranno svolte nella rispettiva lingua (nelle scuole delle valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati o in lingua italiana o in lingua tedesca) ed il secondo (integrato dal relatore), inteso a prevedere, al penultimo comma dell'articolo 5, che, per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero provvederà alla traduzione dei temi inviati nelle rispettive lingue di insegnamento.

Sempre in ordine all'articolo 5, risultano accolti un emendamento proposto dal Governo, inteso a prevedere, all'ottavo comma dell'articolo che, qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, sono proposti e scelti dalla commissione giudicatrice secondo le modalità previste per gli altri esami dall'articolo 86 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653; nonché risultano accolti due emendamenti concorrenti presentati, all'ultimo comma, rispettivamente dal Governo e dai deputati Magri, Moro Dino, Racchetti e Compagna, intesi a sostituire, la parola « correzione » con l'altra « revisione ».

Non risulta, invece accolto, un emendamento presentato dai deputati Raicich e Scionti, interamente sostitutivo dei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5, inteso a prevedere che nelle scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, l'esame di maturità consiste in un colloquio pubblico sostenuto dal candidato su quattro diversi argomenti da lui indicati preliminarmente e non oltre 10 giorni dall'esame ed attinenti in modo particolare alle discipline che sono oggetto di insegnamento, agli sbocchi professionali, e al tipo di studi universitari, verso i quali lo stesso candidato dichiara di volersi indirizzare. L'emendamento stesso prevede, altresì, per i candidati che si presentano come privatisti, che il colloquio, oltre che sugli argomenti predetti, attiene anche ad una verifica sulla conoscenza del programma dell'ultimo anno o degli anni successivi a quello per il quale il candidato ha conseguito l'idoneità e riguardante tre discipline.

Infine, su proposta del deputato Raicich, e dopo intervento del Ministro Sullo, il quale ribadisce l'urgenza del provvedimento e la

opportunità di affidarlo al più presto all'esame dell'Assemblea, la Commissione delibera di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Brandi.

Disegno di legge:

Concessioni di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1969 (711).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge.

Il Relatore Degan presenta il seguente nuovo testo, elaborato tenendo conto anche del parere espresso dalla Commissione igiene e sanità, illustrandone il contenuto:

ART. 1.

Per gli anni 1969 e 1970 è redatto un programma degli interventi previsti dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, e dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82.

Il programma è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità e, per la parte concernente le opere di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, anche col Ministro della pubblica istruzione, sentiti i Ministri dell'interno e del tesoro e la Cassa per il mezzogiorno.

Nel programma di cui al precedente comma sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il mezzogiorno.

Nel programma di cui al presente articolo potrà essere incluso anche il completamento di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574 e 5 febbraio 1968, n. 82.

Le Regioni, ove costituite, o i Comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, presentano, entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, le proposte per gli interventi, indicati prioritariamente da effettuare nei rispettivi territori.

ART. 2.

Il limite d'impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi da erogare in base alla legge 30 maggio 1965, n. 574 e 3 febbraio 1968, n. 82, sulle spese previste dal programma di intervento di cui all'articolo 1 della presente legge, è fissato, per gli anni finanziari 1969 e 1970 in lire 3 miliardi annui.

Il finanziamento previsto dal precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574 ed all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82 saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi, in attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, in base alle disposizioni contenute nelle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82.

Tali disposizioni si applicano in pendenza dell'approvazione del piano nazionale ospedaliero di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e fino a quando non saranno istituite le regioni a statuto ordinario. Intervenuta l'approvazione del piano nazionale ospedaliero transitorio di cui all'articolo 61 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la concessione di contributi è subordinata all'ottemperanza delle statuizioni contenute nel piano stesso.

ART. 4.

Per la realizzazione di lotti funzionali di ospedali nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ovvero per il loro completamento, allorché i relativi importi di spese superino quelli ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, è in facoltà dei provveditorati alle opere pubbliche, sentito il Comitato regionale per la programmazione ospedaliera, di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso.

Le integrazioni ai sensi del precedente comma non possono superare la spesa complessiva prevista in programma per ciascuna opera.

Per le integrazioni di cui al presente articolo i provveditori alle opere pubbliche, sentito il Comitato regionale per la programmazione ospedaliera, possono utilizzare promesse di contributi relative ad opere ospedaliere per la cui realizzazione non vengono presentati gli elaborati tecnici entro i nuovi termini da prescrivere, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Il Comitato regionale per la programmazione ospedaliera dovrà esprimere i pareri di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso.

Il Ministero dei lavori pubblici procederà alla reintegrazione dei contributi così impiegati con impegno sugli stanziamenti del bilancio dell'anno finanziario successivo.

ART. 5.

Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1969, si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo alcuni chiarimenti del Presidente Baroni, il quale fa presente che il nuovo testo dovrà essere di nuovo trasmesso alla Commissione XIV affinché esprima su di esso il proprio parere, previa deliberazione di massima da parte della Commissione sul testo stesso, interviene il deputato Vetrano, il quale sottolinea che, nella presentazione del disegno di legge in discussione, il Governo non si è attenuto all'ordine del giorno presentato in sede di discussione della legge 5 febbraio 1968, n. 82, ed approvato all'unanimità dalla Commissione, con il quale si impegnava il Governo stesso a redigere i programmi di spesa assicurando assoluta priorità alle opere di completamento di costruzioni già iniziate e a non inserire in detti programmi nuovi finanziamenti a cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari se non in un rigoroso quadro di coordinamento tra i programmi dell'edilizia universitaria e di quella ospedaliera. Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione su quanto

previsto dalla legge n. 132 del 1968 circa la formazione dei programmi di intervento nel settore ospedaliero, chiede che sia abbandonato il sistema della concessione dei contributi per la realizzazione delle opere ospedaliere, ponendo a carico dello Stato tutti i relativi oneri, anche al fine di non determinare un aumento delle rette ospedaliere per l'ammortamento dei mutui. Concludendo sottolinea la carenza di presidi ospedalieri nelle regioni meridionali, dato anche il sistema di finanziamento previsto per la realizzazione delle opere, auspica uno stanziamento di fondi per il funzionamento dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera, e insiste infine sulla necessità di provvedere al completamento delle opere già iniziate, e dichiara che la sua parte politica si riserva di presentare emendamenti al disegno di legge.

Il deputato Fulci, dopo aver dichiarato di concordare in linea di massima sul nuovo testo proposto dal Relatore, auspica uno snellimento delle procedure per l'esecuzione delle opere di edilizia ospedaliera, cita, quale esempio, i ritardi incorsi nella realizzazione dell'ospedale San Vincenzo di Taormina ed accenna alle difficoltà di progettare e realizzare lotti funzionali di presidi ospedalieri.

Il deputato Calvetti, dopo essersi dichiarato favorevole al nuovo testo presentato dal Relatore e aver sottolineato la necessità di adottare soluzioni transitorie, in attesa della piena attuazione di quanto previsto dalla legge n. 132 del 1968, accenna ai problemi relativi al reperimento delle aree per la costruzione degli ospedali, dichiara di ritenere possibile la realizzazione di lotti funzionali di opere di edilizia ospedaliera ed afferma che i comitati regionali per la programmazione ospedaliera possono utilmente esprimere il proprio parere circa il completamento di opere già iniziate. Dopo aver auspicato la creazione di uno specifico organo tecnico presso il Ministero della sanità che possa valere quale supporto per la programmazione delle opere, conclude esprimendo alcune perplessità circa il diretto rapporto tra aumento delle rette ospedaliere ed ammortamento dei mutui contratti per la costruzione di nuovi ospedali e ponendo la questione della utilizzazione degli istituti sanatoriali quali presidi ospedalieri.

Il deputato Niccolai Giuseppe esprime un giudizio negativo sul disegno di legge sottolineando che esso prevede nuovi interventi nel settore sanitario prescindendo da ogni coordinamento tra l'azione degli enti locali, delle università e degli enti mutualistici, e lasciando nel contempo di considerare il pro-

blema della struttura e della gestione degli enti ospedalieri.

Il deputato Botta, dopo aver affermato che il nuovo testo proposto dal Relatore costituisce un notevole passo avanti rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge, formula alcune considerazioni sul nuovo testo soprattutto in ordine al rispetto delle priorità indicate dai comitati regionali per la programmazione ospedaliera, che dovrebbe essere in ogni caso assicurato, ed alla inclusione nel programma degli interventi disposti in base alla legge n. 589 del 1949. Conclude rilevando che le carenze lamentate dal deputato Vetrano per quanto concerne gli interventi nelle regioni meridionali sono da ricollegarsi soprattutto a difficoltà di progettazione e di esecuzione delle opere, avendo le norme in vigore già previsto particolari agevolazioni per le opere di edilizia ospedaliera da realizzare nelle regioni stesse.

Il deputato Pica pone in rilievo la necessità di eliminare ogni limitazione per quanto concerne la possibilità per il provveditore regionale alle opere pubbliche di concedere integrazioni di contributo, ammettendo tale possibilità anche per spese superiori a quelle originariamente previste per l'esecuzione dell'opera, dato il lungo tempo in molti casi trascorso dal momento in cui i relativi progetti furono elaborati.

Il deputato Pisoni sottolinea la necessità di introdurre un metodo di programmazione non solo per quanto attiene alla concessione dei contributi, ma anche per quanto si riferisce alla accensione dei mutui presso la Cassa depositi e prestiti.

Il deputato Todros chiede che il Relatore fornisca precise indicazioni circa la utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi n. 574 del 1965 e n. 82 del 1968, specie in ordine alla concreta realizzazione delle opere, in modo da accertare le cause che hanno determinato il formarsi di residui passivi. Dopo aver ribadito quanto rilevato dal deputato Vetrano circa il mancato adeguamento del disegno di legge al contenuto dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione lavori pubblici nella IV legislatura relativo agli interventi nel settore dell'edilizia ospedaliera, sottolinea che le attuali carenze nel settore medesimo sono da ricollegarsi a precise scelte assunte dalla maggioranza e dal Governo circa il tipo di sviluppo socio-economico del paese. Conclude preannunciando alcuni emendamenti diretti a dare la priorità al completamento delle opere già parzialmente ammesse al contributo, ad attuare quanto previsto

dalla legge n. 132 del 1968 in tema di programmazione ospedaliera ed a stabilire un finanziamento per i comitati regionali per la programmazione ospedaliera, preannunciando nel contempo la presentazione di un ordine del giorno relativo alla assunzione a totale carico dello Stato degli oneri concernenti la realizzazione di opere di edilizia ospedaliera e proponendo la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame del nuovo testo presentato dal Relatore e degli emendamenti preannunziati anche a nome della sua parte politica.

Il deputato Amodèi, dopo aver rilevato la necessità di considerare il problema dell'edilizia ospedaliera nel più vasto quadro del servizio sanitario nazionale, si sofferma sul problema delle condizioni igieniche dei lavoratori nelle fabbriche, rilevando la mancata adozione di efficaci strumenti diretti ad eliminare le cause di morbosità, e conclude dichiarandosi contrario al disegno di legge in quanto diretto alla realizzazione di interventi settoriali nel quadro di una politica di sviluppo che va invece radicalmente modificata.

Il Presidente Baroni dichiara quindi chiusa la discussione generale, ribadendo che comunque sugli emendamenti che saranno presentati dovrà essere chiesto il parere della Commissione igiene e sanità, dato il carattere vincolante attribuito dalla Commissione stessa al parere già espresso.

Propone quindi, e la Commissione delibera, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, per l'esame degli emendamenti, che dovranno essere presentati entro domani giovedì 6 marzo.

Avverte che il Comitato ristretto, costituito oltre che da lui stesso e dal Relatore, dai deputati Achilli, Amodèi, Fulci, Niccolai Giuseppe, Pisoni, Todros e Vetrano, si riunirà martedì 11 marzo alle ore 18,30.

Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa da assegnare al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per il completamento dei servizi generali della zona industriale (655).

Il Relatore Pica riferisce favorevolmente sul disegno di legge, proponendo di riportare lo stanziamento in esso previsto al 1969, conseguentemente al parere espresso dalla Commissione Bilancio.

Il deputato Giannini, dopo aver espresso una serie di critiche circa il funzionamento del Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi, ribadisce il giudizio

negativo della sua parte politica sui poli di sviluppo, sottolinea il grave ritardo con il quale il Consorzio in questione ha proceduto alla esecuzione delle opere e conclude preannunciando l'astensione della sua parte politica nella votazione del disegno di legge.

Dopo l'intervento del Relatore Pica, il quale sottolinea la generalità dei ritardi nella esecuzione delle opere pubbliche, e del Sottosegretario Brandi, che raccomanda l'approvazione del provvedimento, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge con le modifiche proposte dal Relatore.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato al termine della seduta.

Proposta di legge:

Girardin ed altri: Modifiche alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova (698).

Il Relatore Degan riferisce ampiamente sulla proposta di legge ponendo in rilievo le finalità cui essa è rivolta.

Dopo un intervento del deputato Busetto il quale si riserva di esprimere un approfondito giudizio sul provvedimento in sede di esame dei singoli articoli e propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti già preannunciati, il Presidente Baroni si riserva di creare un gruppo di lavoro che approfondisca talune questioni che formano oggetto della proposta di legge, e ne rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Terrana.

Disegno di legge:

Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (343-B).

Il Presidente, il quale sostituisce il Relatore Brizioli assente per malattia, riferisce sui lavori del Comitato ristretto incaricato del-

l'esame preliminare delle modifiche introdotte dal Senato.

La Commissione passa, quindi, all'esame delle modifiche stesse.

L'articolo 1 del testo del Senato è sostituito dal seguente altro:

« L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze della circolazione o per la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumità, può, sentite le amministrazioni comunali interessate, sopprimere le comunicazioni private mediante passaggi a raso esistenti sulle strade ferrate dello Stato, espropriando i diritti di transito sui passaggi stessi.

In caso di interclusione di fondi l'Azienda dovrà o ricostituire, a proprie spese, in convenienti condizioni di comodità e sicurezza, le comunicazioni soppresse ovvero deviarle su strade pubbliche o private, anche con attraversamento di fondi intermedi.

Nei casi previsti dal presente articolo si applicano le norme vigenti in tema di esproprio per le opere interessanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

In correlazione con il nuovo testo dell'articolo 1, la Commissione modifica anche il primo comma dell'articolo 2 che assume la seguente formulazione:

« In alternativa con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'avente diritto all'attraversamento può, subordinatamente alle esigenze dell'esercizio ferroviario, chiedere la costruzione di un cavalcavia o sottovia, ovvero l'adozione di idonei provvedimenti protettivi di custodia dell'attraversamento, da stabilirsi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In tal caso le maggiori spese che le opere o i provvedimenti protettivi dovessero comportare rispetto all'adozione delle misure di cui all'articolo 1, saranno a carico dello avente diritto all'attraversamento ».

Il secondo comma dell'articolo 2, invece, è approvato nel testo del Senato.

Sempre in correlazione con la nuova formulazione dell'articolo 1, la Commissione sopprime il primo comma dell'articolo 3; sostituisce, per altro, il secondo comma con i seguenti, che costituiscono, pertanto, l'articolo 3 nel suo complesso:

« I progetti ed i preventivi di spesa per le opere o per gli impianti da eseguire ai sensi degli articoli 1 e 2 saranno approvati con provvedimento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Con lo stesso provvedimento, da notificarsi all'avente diritto, sa-

ranno stabilite le condizioni e le modalità per i versamenti degli importi di cui al primo comma dell'articolo 2.

Le norme del comma precedente si applicano anche al caso di cui all'articolo 4, sostituiti all'avente diritto gli obbligati al pagamento delle opere.

Quando le opere sono eseguite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, questa ha in ogni caso facoltà di richiedere agli obbligati il deposito di una somma non superiore all'ammontare del costo preventivato.

Per il rimborso delle spese inerenti alle opere eseguite dall'Azienda, restano salve le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, contenente il testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali ».

Prende, infine, in considerazione la seguente nuova formulazione degli articoli 6 e 7, in correlazione tra loro, sui quali dovrà esprimere il parere la V Commissione Bilancio:

ART. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i passaggi a livello delle ferrovie e tramvie extraurbane concesse all'industria privata o in regime di gestione commissariale governativa, sostituite alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le sue direzioni compartimentali a seconda della rispettiva competenza, previo parere della azienda esercente. L'onere relativo graverà sui fondi iscritti nel capitolo 5094 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il 1969 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi.

ART. 7.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico ai fondi iscritti nel capitolo n. 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1969 e nei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi in dipendenza della legge 6 agosto 1967, n. 683, e successivi provvedimenti legislativi concernenti l'esecuzione del programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale, autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta, in attesa del predetto parere della V Commissione Bilancio.

Disegno di legge:

Modifiche all'articolo 55 del regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (342).

Il Presidente dà, innanzitutto, lettura dei pareri della IV Commissione Giustizia e della XI Commissione Agricoltura; prende, quindi la parola il deputato Sangalli, della XI Commissione, il quale, per mandato di detta Commissione, illustra il parere espresso dalla medesima.

La Commissione, a sua volta, dopo interventi del Relatore Ianniello, dei deputati Damico, Bianchi Gerardo, Azimonti, Mancini Antonio e Cebrelli e del Sottosegretario Terrana, delibera la nomina di un Comitato ristretto, con l'incarico di precedere ad un esame preliminare del provvedimento.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per i trasporti e l'aviazione civile, Terrana e per le poste e le telecomunicazioni, Volpe.

Proposta di legge:

Bressani e Belci: Ammortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla legge 2 agosto 1962, n. 1221.

Su proposta del Relatore Mancini Antonio, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

Disegno di legge:

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (937).

Su proposta del Relatore Mancini Antonio e del deputato Guglielmino, la Commissione

delibera, all'unanimità, di affermare la propria competenza ad esaminare il provvedimento, facendone richiesta formale alla Presidenza della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

Proposte di legge:

Bonomi ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

Sereni ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

Romita ed altri: Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421).

Il deputato Bonifazi dichiara che il testo predisposto dal Comitato ristretto della scorsa legislatura è da ritenersi insufficiente e ribadisce il punto di vista del suo gruppo secondo il quale la creazione di un nuovo Comitato ristretto non risponde alle esigenze della discussione. Entrando poi nel merito dei criteri essenziali ai quali l'emananda legge deve ispirarsi dichiara di non poter accettare il principio del contributo dovendosi invece sancire il principio dell'indennizzo totale del danno e ciò in quanto il semplice contributo oltre a non operare automaticamente non è sufficiente a garantire il ripristino dell'azienda. L'indennizzo però deve essere riservato solo agli agricoltori che lavorano direttamente la terra (mezzadri, coloni, coltivatori diretti, ecc.) e non essere esteso alle imprese condotte in economia non potendosi accettare il principio di indennizzare il profitto. Secondo punto importante è la partecipazione contadina alla gestione del fondo e alla determinazione dei danni attraverso l'istituzione di Commissioni comunali. Tale gestione deve essere democratica e decentrata. Quanto al finanziamento ritiene necessario operare un'indagine statistica delle calamità verificatesi negli ultimi anni al fine di stabilire quale dovrà essere la consistenza dei fondi a disposizione. Tali fondi saranno ovviamente più o meno cospicui a seconda che si accetti il

principio del contributo o quello dell'indennizzo.

Il deputato Masciadri si dichiara contrario ad ogni discriminazione nei confronti dei soggetti assistibili. Si potranno stabilire priorità o condizioni diverse, ma escludere a priori determinati soggetti è contro la giustizia e contro lo stesso buon senso. Al finanziamento devono contribuire oltre lo Stato, gli agricoltori, le amministrazioni provinciali e gli altri rami della produzione. Dichiara poi che per quanto concerne la scelta fra contributo o indennizzo, il suo gruppo è per questa ultima soluzione e richiama l'attenzione sulla gamma dei danni oggetto di risarcimento, occorrendo tener presente che se si allarga troppo la definizione di danno risarcibile si rischia di disperdere fondi anche cospicui.

Il deputato Prearo ritiene che per procedere ad un lavoro ordinato occorre esaminare dei punti base, che a suo avviso, sono i seguenti: colture da difendere, danni da prendere in considerazione, natura e modalità degli interventi. Per quanto concerne le colture ritiene si debba dare la precedenza a quelle specializzate come l'ulivo, il tabacco, i fiori, la frutta, gli ortaggi e la vite, in quanto sono le più sensibili e la loro distruzione provoca maggiori danni economici. Per quanto concerne gli eventi calamitosi ritiene che debbano essere presi in considerazione quelli più frequenti e dannosi, come la brina, la grandine e le gelate escludendo gli eventi non direttamente connessi con l'agricoltura quali le trombe d'aria i terremoti e le alluvioni, e le infestazioni da insetti e le malattie crittogamiche per le quali opera il piano verde. Per quanto concerne le forme di intervento ritiene che esse devono essere soprattutto rapide. Infatti le carenze manifestatesi in applicazione delle precedenti leggi concernono appunto il ritardo con il quale queste leggi hanno operato. Si potrebbe studiare anche un sistema assicurativo impegnando anche gli agricoltori come già è stato fatto nel Friuli-Venezia Giulia il cui consiglio regionale ha istituito un fondo e come avviene in Francia dove la legge sul fondo di solidarietà subordina la concessione degli indennizzi alla stipulazione di un'assicurazione.

Il deputato Bignardi dichiara che uno dei punti principali da approfondire concerne la natura stessa del fondo nel senso se esso si debba intendere come un mezzo per indennizzare gli agricoltori del danno o per contribuire alla riparazione del danno medesimo. A suo avviso il fondo deve essere una via di mezzo e deve rappresentare, come riportato

nella sua stessa denominazione un atto di « solidarietà » verso i contadini colpiti dagli eventi naturali. L'intervento deve essere affidato, sia per quanto concerne l'accertamento dei danni, sia per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, al Ministero dell'agricoltura e ai suoi organi periferici per consentire la massima celerità. Più difficile si presenta il problema delle calamità da prendere in considerazione. A suo avviso devono essere considerate solo quelle che presentano carattere di eccezionalità escludendo comunque quelle a carattere ciclico che fanno parte della normale alea del settore agricolo. Occorre cioè distinguere tra andamento stagionale sfavorevole e calamità eccezionale. Si dichiara poi nettamente contrario ad ogni discriminazione nei confronti dei soggetti assistibili. Una decisione in tal senso non sarebbe giustificata né sul piano economico, né su quello sociale. Sul piano economico i soggetti che hanno subito un danno si trovano ad affrontare le stesse conseguenze indipendentemente dal fatto se lavorano o meno direttamente la terra, sul piano sociale, poi, il mancato risarcimento dei danni provocati ad una azienda a conduzione in economia si ripercuoterebbe negativamente sui lavoratori in quanto le somme ottenute per risarcimento del danno non finiscono nelle tasche del proprietario ma si trasformano immediatamente in salari.

Il deputato Imperiale ritiene che il fondo di solidarietà trova la sua ragione d'essere nella elementare considerazione che i danni provocati dall'agricoltura non colpiscono solamente gli agricoltori ma tutta l'economia nazionale. Una distruzione di ricchezza, dell'ordine talvolta di decine di miliardi, non può non interessare tutta la società la quale pertanto deve essere chiamata a contribuire al ripristino di questa ricchezza. Oltre a ciò è interesse della collettività di migliorare la vita degli agricoltori. Le leggi sinora emanate e specie la n. 739 del 1960 hanno dato ottimi risultati, occorre pertanto tenerle presenti nella elaborazione del nuovo piano. L'istituendo fondo deve avere le seguenti caratteristiche: assicurare interventi immediati attraverso la predisposizione di mezzi finanziari e umani di pronto intervento; gli interventi devono essere fatti con mezzi precostituiti e non da ricercare di volta in volta; essi devono essere distinti in interventi di pronto soccorso e di ripristino dell'efficienza produttiva, devono realizzare il ripristino delle strutture aziendali e delle scorte e consentire l'approvvigionamento di capitali, devono sostenere particolarmente le produzioni

pregiate il cui elenco deve essere allargato, devono favorire le organizzazioni associative, devono prevedere forme di solidarietà mutualistiche con l'intervento dello Stato e degli enti locali.

Per quanto concerne gli eventi da considerare è dell'avviso che debbano essere inclusi le infestazioni da parassiti quando queste non riguardino singoli fondi ma colpiscano intere zone. Occorre infine estendere la legge al settore zootecnico che è stato trascurato. Ritiene poi che non si possa accettare il criterio di discriminazione tra i soggetti assistiti anche se possono essere previste precedenze e percentuali diverse. Per accelerare al massimo le procedure ritiene che gli Ispettorati agrari e le intendenze di finanza debbano iniziare immediatamente il lavoro di accertamento dei danni non appena l'evento calamitoso si verifica senza che siano sollecitati dagli interessati. I dati raccolti da questi uffici devono essere inviati immediatamente alla gestione del fondo previa consultazione di una commissione provinciale nella quale sono inclusi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che in questa sede possono prospettare le proprie esigenze. Conclude affermando che i fondi per intervenire debbono essere accentrati e reintegrati di volta in volta in modo da essere disponibili immediatamente laddove si presentano le necessità.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Usvardi.

Proposte di legge:

Feroli ed altri: Istituzione di scuole professionali per infermieri (274);

Spinelli: Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e modifiche delle scuole professionali per infermiere (596);

Darida: Istituzione di scuole per infermieri professionali (898).

Il Sottosegretario Usvardi dopo aver fatto presente alla Commissione che già il Mini-

stro Zelioli Lanzini aveva approntato uno schema di disegno di legge in materia, inviato ai competenti ministeri per il concerto che, al momento attuale, non è ancora ultimato, invita la Commissione a nominare un Comitato ristretto, sottolineando che qualora nel frattempo sia presentato il disegno di legge governativo, esso potrà essere esaminato congiuntamente alle proposte di legge e, ove ciò non si verificasse, il Governo si riserva di precisare il suo orientamento.

Intervengono nella discussione i deputati Alboni, il quale invita il Governo ad anticipare fin d'ora le linee direttive del disegno di legge predisposto; Spinelli, il quale si dichiara favorevole alla proposta del Governo per la nomina di un Comitato ristretto; Foschi, il quale condivide, in linea di massima, la proposta del Governo, pur sottolineando l'esigenza che il Comitato ristretto tenga conto dei decreti delegati, di prossima emanazione, relativi alla riforma ospedaliera; Venturoli, il quale, in attesa dei decreti delegati e in carenza di un'iniziativa governativa, propone di rinviare la nomina del Comitato ristretto per avere la possibilità di esaminare in maniera globale il problema delle arti sanitarie ausiliarie; Monasterio, il quale concorda con il deputato Venturoli, sottolineando l'importanza che il suo gruppo ha sempre attribuito a questo tema.

Il Sottosegretario Usvardi, replicando, rileva come la sua proposta per la nomina di un Comitato ristretto non fosse affatto rivolta a ritardare l'iter delle proposte di legge, e precisa, altresì, come in sede di decreti delegati, sarà prevista la quantità ottimale di personale infermieristico all'interno degli ospedali.

Su proposta del Presidente De Maria, quindi, la Commissione delibera di rinviare la nomina del Comitato ristretto, in attesa che siano emanate le norme delegate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente CATTANEI e del Vicepresidente LI CAUSI.*

La Commissione assume dichiarazioni informative da parte del generale Luigi Forlen-

za, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il quale riferisce sulle risultanze dell'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante « Disposizioni contro la mafia ».

Prendono quindi la parola, per chiedere chiarimenti o dati, i senatori Tuccari, Adamoli, Varaldo, Li Causi, Zuccalà, Mannironi, Cipolla e Petrone, e i deputati Malagugini, Nicosia, Alessi, Scardavilla, Vincenzo Gatto e Della Briotta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,05.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 6 marzo, ore 11.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Giovedì 6 marzo, ore 17.

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

- contro il deputato Cottone (Doc. IV, n. 11)
- Relatore: Miotti Carli Amalia;
- contro il deputato Pezzino (Doc. IV, n. 8)
- Relatore: Ferioli.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

- contro il deputato Greggi (Doc. IV, n. 4)
- Relatore: Reggiani;
- contro il deputato Caponi (Doc. IV, n. 10)
- Relatore: Baroni;
- contro il deputato Degli Esposti (Doc. IV, n. 12) — Relatore: Baroni;
- contro il deputato Guarra (Doc. IV, n. 14)
- Relatore: Bressani;
- contro il deputati Armani (Doc. IV, n. 17)
- Relatore Musotto;
- contro il deputato Moro Dino (Doc. IV, n. 26) — Relatore: Foschini.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la vigilanza sulle radiodiffusioni.**

Giovedì 6 marzo, ore 10,30.

(Palazzo della Sapienza)

1. Seguito dell'esame del programma di Tribuna politica per il 1969.
2. Esame delle proposte dei senatori Naldini e Antonicelli.
3. Esame di proposte varie.

**COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame dei provvedimenti concernenti
la disciplina degli immobili urbani.**

Giovedì 6 marzo, ore 16,30.

Comunicazione del Presidente.

**IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)**

Giovedì 6 marzo, ore 16.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1) — Relatore: Lenoci — *(Parere della I Commissione).*

Esame della proposta di legge:

BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467) — Relatore: Lenoci — *(Parere della I Commissione).*

**XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria)**

Giovedì 6 marzo, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei

veicoli a motori e dei natanti (345) — *(Parere della I, IV, V, X Commissione);*

FODERARO e CAIAZZA: Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione stradale dei veicoli a motore (6) — *(Parere della IV, IX e X Commissione);*

AMASIO ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (822) — *(Parere della II, IV, V, VI e X Commissione);*

— Relatore: Longoni.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro)**

Giovedì 6 marzo, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (1064) *(Urgenza);*

LONGO LUIGI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 - Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (2) *(Urgenza);*

ROBERTI ed altri: Ripristino della pensione di anzianità ed abolizione delle trattenute sulle pensioni di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (96) *(Urgenza);*

VECCHIETTI ed altri: Miglioramenti dei trattamenti economici delle pensioni dell'INPS e riforma del sistema di pensionamento. Norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione dell'INPS (114) *(Urgenza);*

PELLICANI: Integrazione della delega al Governo, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, per l'estensione della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni privi di trattamento pensionistico (144) *(Urgenza);*

FERIOLI ed altri: Modificazioni e integrazioni alle vigenti norme sui trattamenti di pensione della previdenza sociale (209) *(Urgenza);*

BONOMI ed altri: Modifica di alcune norme riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei

coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (215) (*Urgenza*);

GUERRINI GIORGIO ed altri: Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al successivo decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488. Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (217) (*Urgenza*);
— (*Parere della V e VI Commissione*);

DE LORENZO FERRUCCIO e CASSANDRO: Ricongiunzione delle disposizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 322 (365) — (*Parere della V Commissione*);

BONOMI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, integrato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernenti il trattamento previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (432) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

e delle petizioni:

Miglioramento delle pensioni INPS (n. 10);
Emanazione di nuove norme concernenti le pensioni e gli istituti previdenziali (n. 46);
— Relatore: Bianchi Fortunato.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.